

CIRCOLARE N° 21 DEL 18/10/2024

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Sono state pubblicate quattro nuove FAQ sul concordato preventivo biennale (“CPB”). In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha reso chiarimenti in ordine al calcolo degli acconti e all’imposta sostitutiva, sulle condizioni di accesso e cause di esclusione e su casistiche particolari.

Un primo chiarimento interessa le società tra professionisti titolari di reddito di impresa, le quali possono aderire alla proposta di concordato a condizione che applichino gli ISA.

Secondo le istruzioni alla compilazione dei modelli ISA, sono esclusi dagli indici i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA. Va infatti tenuto conto che alcuni ISA sono approvati per attività esercitate sia in forma d’impresa, sia in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per servizi di progettazione di ingegneria, servizi di amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi, servizi di fisioterapia. Altri ISA, invece, sono approvati per attività esercitate esclusivamente in forma di lavoro autonomo, come ad esempio per le attività degli studi notarili, delle attività tecniche svolte da geometri, delle attività degli studi legali, servizi forniti da commercialisti, servizi forniti da esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Sulla base di tale indicazione si desume quindi che la STP tra commercialisti che produce reddito d’impresa, non potendo compilare il quadro F nel modello ISA, dichiara una causa di esclusione dagli indici e, conseguentemente, non può aderire al concordato.

Rispetto alla causa di esclusione prevista dall’articolo 11, comma 1, lett. b-*quater*, del DLgs n. 13/2024, legata alle modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di CPB (2024), viene precisato che:

- la stessa non opera per le società di capitali che optano per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR;

Nuove FAQ dall’AdE

Società tra professionisti titolari di reddito di impresa

Modifiche della compagine sociale nel primo anno cui si riferisce la proposta di CPB (2024)

<ul style="list-style-type: none"> • anche le ipotesi di recesso e di esclusione del socio/associato dalle società o dalle associazioni ex art. 5 del TUIR sono idonee a integrare la causa di esclusione. <p>Sotto un diverso profilo, viene precisato che il conferimento dell'azienda di un'impresa individuale a favore di una società integra la causa di cessazione dal CPB di cui all'articolo 21, comma 1, lett. b), del DLgs. 13/2024, in quanto tale operazione determina la cessazione dell'attività d'impresa.</p> <p>In relazione alle cause di decadenza dal CPB, viene presa in esame la condizione prevista dall' articolo 22, comma 1, lett. e), del DLgs. 13/2024, riferita al mancato versamento delle imposte derivanti dall'adesione al CPB; in particolare, la norma fa riferimento all'omesso "versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2", ossia dei controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del DPR 600/73. Tale causa di decadenza non si attiva se il contribuente regolarizza la violazione con il ravvedimento operoso; a tal fine, tuttavia, le violazioni non devono essere già constatate e non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza (art. 22, comma 3, del DLgs. 13/2024).</p> <p>A giudizio dell'Agenzia, la disposizione va interpretata tenendo conto di quanto previsto in materia di ravvedimento operoso, laddove si esclude la possibilità di ravvedersi in caso di notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73 e 54-<i>bis</i> del DPR 633/72.</p> <p>Pertanto, per escludere che la causa di decadenza operi, il ravvedimento relativo all'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al CPB resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceva la comunicazione dell'esito del controllo.</p> <p>Viene infine confermato che, per i soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, la proposta di CPB contenuta nel rigo LM63 del modello REDDITI PF si riferisce al reddito al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.</p> <p>In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2024 (modello REDDITI 2025), da tale reddito proposto saranno dedotti, come previsto dall'art. 28, comma 1, ultimo periodo, del DLgs. 13/2024, i contributi previdenziali obbligatori versati in ottemperanza a norme di legge. Resta comunque ferma la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.</p>	<p><i>Conferimento di azienda</i></p> <p><i>Omesso versamento somme da CPB</i></p> <p><i>Soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014</i></p>
---	---

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani